Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie 2016 03910/104
Area Edilizia Residenziale Pubblica
Servizio Convenzioni e Contratti
GP
0

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

13 settembre 2016

Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli Assessori:

Roberto FINARDI
Stefania GIANNUZZI
Marco GIUSTA
Francesca Paola LEON
Paola PISANO
Sergio ROLANDO
Alberto SACCO
Sonia SCHELLINO

Assenti, per giustificati motivi, oltre alla Sindaca Chiara APPENDINO, le Assessore Maria LAPIETRA – Federica PATTI.

Con l'assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO.

OGGETTO: ALLOGGI DEL PATRIMONIO DELLA CITTÀ DA ASSEGNARE AGLI UTENTI DI LO.CA.RE. ED AI NUCLEI FAMILIARI ACCOMPAGNATI DAI SERVIZI SOCIALI - AGGIORNAMENTO MODALITÀ DI SELEZIONE DELL'UTENZA.

Proposta dell'Assessora Schellino
e dell'Assessore Rolando.

Il Comune di Torino ha costituito da circa dieci anni un'apposita struttura, denominata Lo.C.A.Re. (Locazioni Convenzionate Assistite Residenziali), che, operando come un'agenzia pubblica di intermediazione sul mercato immobiliare, favorisce l'incontro tra domanda e offerta nel mercato privato della locazione, con l'ausilio di specifici strumenti.

Per alcuni anni la Direzione Patrimonio ha attivato una collaborazione con l'ufficio Lo.C.A.Re., avente ad oggetto gli alloggi del patrimonio comunale, disciplinata dalla deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2006 06823/104) del 26 settembre 2006.

I criteri adottati per l'assegnazione degli alloggi davano priorità alle famiglie collocate nei primi posti della graduatoria generale di Lo.C.A.Re., stilata in base a punteggi crescenti con riferimento alle situazioni di problematicità di carattere socio-economico dei nuclei familiari.

Stante l'imprescindibile esigenza della Città di trarre un effettivo reddito dai propri immobili, anche al fine di non creare, nel lungo periodo, pericolosi squilibri di bilancio, con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2016 02426/131) del 24 maggio 2016 sono stati modificati i criteri precedentemente utilizzati a norma della delibera di cui sopra, provvedendo a selezionare l'utenza, estraendo dalla graduatoria generale di Lo.CA.Re, i nuclei familiari con un reddito lordo del nucleo familiare non inferiore a quello previsto per la 4° fascia di reddito dell'Area Protezione, come definita dall'all. B del Regolamento Regionale dei Canoni Sociali, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 04.10.2011 n. 14/R.

Inoltre, con la stessa deliberazione, in relazione al requisito minimo di reddito, in deroga a quanto suesposto, si è approvato che alcuni alloggi, nella quota massima del 20% e subordinatamente al parere della Commissione Emergenza Abitativa (C.E.A.), potessero essere locati a nuclei familiari che, pur se ancora sostenuti ed accompagnati dai Servizi Sociali, in uscita da percorsi di sostegno e reinserimento sociale in esito a progetti di assistenza individuali, fossero ormai pronti per una sistemazione in piena autonomia.

Considerato che il numero di nuclei familiari sopra menzionati risulta in continuo aumento, con costi crescenti per la Città, dovuti alla sistemazione abitativa anche presso strutture alberghiere, nonché per favorire un adeguato mix sociale, si ritiene opportuno, fermo restando tutte le altre disposizioni previste dalla deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2016 02426/131), mettere a disposizione dei nuclei familiari sostenuti ed accompagnati dai servizi sociali, gli alloggi che si renderanno disponibili, nella quota massima del 50%, anziché del 20%.

Si confermano le disposizioni previste dalla deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2006 06823/104) del 26 settembre 2006 in ordine alla non erogabilità del contributo di Lo.C.A.Re. agli inquilini per i contratti di locazione aventi ad oggetto alloggi del patrimonio della Città.

Si conferma inoltre la disapplicazione, con riferimento agli alloggi gestiti dall'Area Patrimonio, della deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2011 00490/104) del 1° marzo 2011, esecutiva dal 15 marzo 2011, come già stabilito dalla deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2012 07522/131) del 18 dicembre 2012, esecutiva dall'8 gennaio 2013.

Per quanto attiene ai criteri di applicazione del canone, essi sono definiti dalla deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2012 07522/131) del 18 dicembre 2012, in attuazione della Legge 431/1998 e ai vigenti Accordi Territoriali tra Organizzazioni Sindacali dei Proprietari e degli Inquilini.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che ai sensi dell'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

D E L I B E R A

1) di modificare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui interamente si richiamano e fermo restando tutte le altre disposizioni, la quota che era stata adottata con la deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2016 02426/131) del 24 maggio 2016, in relazione agli alloggi che possono essere locati a nuclei familiari che, pur se ancora sostenuti ed accompagnati dai Servizi Sociali, in uscita da percorsi di sostegno e reinserimento sociale in esito a progetti di assistenza individuali, fossero ormai pronti per una sistemazione in piena autonomia.
   Detta quota può essere applicata nella misura massima del 50%, anziché del 20%, degli alloggi disponibili.
   Si confermano le disposizioni previste dalla deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2006 06823/104) del 26 settembre 2006 in ordine alla non erogabilità del contributo di Lo.C.A.Re. agli inquilini per i contratti di locazione aventi ad oggetto alloggi del patrimonio della Città.
   Si conferma inoltre la disapplicazione, con riferimento agli alloggi gestiti dall'Area Patrimonio, della deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2011 00490/104) del 1° marzo 2011, esecutiva dal 15 marzo 2011, come già stabilito dalla deliberazione della

Giunta Comunale (mecc. 2012 07522/131) del 18 dicembre 2012, esecutiva dall'8 gennaio 2013.

Per quanto attiene ai criteri di applicazione del canone, essi sono definiti dalla deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2012 07522/131) del 18 dicembre 2012, in attuazione della Legge 431/1998 e ai vigenti Accordi Territoriali tra Organizzazioni Sindacali dei Proprietari e degli Inquilini;

2) di dare atto che il presente atto non rientra, per natura e contenuti, tra quelli assoggettati alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico, come risulta dal documento allegato (**all. 1**);

3) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

L'Assessora alla Salute,
Politiche Sociali e Abitative
Sonia Schellino

L'Assessore al Bilancio, Tributi,
Personale e Patrimonio
Sergio Rolando

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

Il Dirigente Area
Edilizia Residenziale Pubblica
Giovanni Magnano

La Dirigente Servizio
Contratti Attivi – Associazioni
Magda Iguera

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

p. La Direttrice Finanziaria
La Dirigente Delegata
Alessandra Gaidano

Verbale n. 42 firmato in originale:

IL VICESINDACO
Guido Montanari

IL SEGRETARIO GENERALE
Mauro Penasso

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

1° ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 19 settembre 2016 al 3 ottobre 2016;

2° ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 29 settembre 2016.